



COMMISSIONE EUROPEA
DG Concorrenza

Mercati e casi III: Servizi finanziari e settori della salute
Il Direttore f.f

Bruxelles, 05/11/2007*D/54393
COMP D3/PR-cda/D (2007) - 1202

Rappresentanza permanente d'Italia
presso l'Unione europea
Rue du Maréchal 9
B-1000 Bruxelles

Oggetto: CP71/2006 – Italia: Esenzione ICI a favore di enti religiosi, ONLUS, ecc.
CP182/2006 – Italia: Riduzione IRES a favore di certi enti non commerciali
CP183/2006 – Italia: Esenzione dalle imposte sui redditi per i fabbricati della
Santa Sede.

Signori,

Si fa riferimento alla lettera del 22 marzo 2007 pervenuta il 2 luglio 2007 (A/35656) delle autorità italiane, concernenti presunti vantaggi fiscali a favore di enti religiosi e non prevalentemente commerciali.

Riepilogo dell'inchiesta in corso

1. Si premette che l'inchiesta preliminare della Commissione trae origine da numerose denunce ricevute nel tempo e registrate sotto i tre riferimenti indicati in oggetto. La Commissione ha inoltre ricevuto numerosi commenti e questioni relativamente ad un vasto numero di misure pubbliche di sostegno a favore della Chiesa Cattolica in Italia o di altri soggetti protetti quali le cooperative sociali o le ONLUS. Molte questioni riguardano delle misure a beneficio di enti che esercitano attività economiche (come ad esempio le misure per il sostentamento del clero) e pertanto non ricadono nel campo di applicazione delle regole in materia di aiuti di stato in quanto non appaiono soddisfare tutte le condizioni previste dall'articolo 87(1) del Trattato.
2. Considerato il numero importante di denunce ricevute, si ritiene opportuno riepilogare le misure fiscali per le quali la Commissione abbisogna di informazioni per verificare la misura in cui queste avvantaggino certe imprese e falsino o siano suscettibili di falsare la concorrenza e di incidere sugli scambi comunitari. Le misure in questione sono le seguenti:

- (i) Esenzione ICI ai sensi dell'art. 7 comma 1, lettera i) del decreto Legislativo 504/1992 a favore di certi enti non commerciali per i beni immobili destinati allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, tra cui gli enti ecclesiastici (caso CP 71/2006),
 - (ii) Esenzione dall'imposta sul reddito delle società (IRES) per i redditi derivanti dai fabbricati della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense dell'11 febbraio 1929 (caso CP 183/2006) ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 601/1973,
 - (iii) Riduzione alla metà dell'IRES ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 601/1973 a favore di certi enti ecclesiastici e non aventi natura non commerciali (caso CP 182/2006).
3. Secondo i denunzianti, le suddette misure fiscali - a parte l'esenzione di cui all'art. 2 del DPR 601/1973 specifica ai soli immobili della Santa Sede - hanno come beneficiari non soltanto gli enti ecclesiastici il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza ed istruzione, ma anche tutti gli altri enti ed istituti esercenti attività protette nel caso dell'agevolazione prevista dall'art. 6 del DPR 601/1973, ovvero che utilizzano immobili destinati allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, didattiche, etc. previste dall'art. 7(1)i) del D.Lgs. 504/1992 relativamente all'esenzione ICI.
4. In linea generale (a parte come già detto l'agevolazione di cui all'art. 2 del DPR 601/1973), le agevolazioni fiscali sono concesse a condizione che il beneficiario sia un ente pubblico o privato (diverso da una società commerciale) non avente per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali ai sensi dell'art. 73 del DPR 917/1986. L'art. 149 dello stesso DPR 917/1986 fissa le condizioni particolari (prevalenza di immobilizzazioni, ricavi, redditi e costi relativi all'attività effettivamente esercitata nel corso dell'anno) da rispettare per essere considerati enti non (prevalentemente) commerciali. Secondo i denunzianti vi sarebbero tuttavia alcune importanti eccezioni a tali condizioni per cui la riduzione IRES e l'esenzione ICI verrebbe accordata anche a favore di enti commerciali. In particolare, le più importanti eccezioni sarebbero accordate a favore:
 - (i) degli enti ecclesiastici, ai sensi del comma 4 dell'art. 149, che sarebbero considerati enti non commerciali indipendentemente dall'effettivo esercizio di attività prevalentemente non commerciali
 - (ii) delle cosiddette società miste che costituirebbero una realtà economica particolarmente rilevante a livello locale, quale modulo organizzativo preferito per la gestione dei servizi pubblici, attraverso organizzazioni imprenditoriali (costituite dallo statuto di società per azioni o società a responsabilità limitata), beneficiando allo stesso tempo del regime di riduzione dell'IRES di cui al citato art. 6 del DPR 601/1973 (si veda ad esempio l'art. 4 del D.Lgs. 4 maggio 2001, N. 207).
5. Infine la Commissione ha ricevuto nuove denunce in base alle quali l'art. 6 del D.Lgs. 10 aprile 1998, N. 137 modificando l'art. 10 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, N. 446 istitutivo dell'IRAP avrebbe concesso un aiuto di Stato a favore dei soggetti d'imposta che impiegano sacerdoti, stabilendo che sono escluse dalla base imponibile le remunerazioni dei sacerdoti e gli assegni a loro equiparati di cui all'articolo 50, comma 1 lettera d) del DPR 917/1986.

Richiesta d'informazioni

6. Tenuto conto di quanto precede, si invitano le autorità italiane a fornire alla Commissione ulteriori elementi rispetto alle informazioni già comunicate con la pregressa corrispondenza per permettere alla stessa di finalizzare il proprio esame preliminare delle denunce ricevute circa la compatibilità dei regimi fiscali in questione con le regole in materia di aiuti di Stato. In particolare, le autorità italiane sono invitate a comunicare le seguenti informazioni.
- a) La ratio e la portata del citato art. 6 del D.Lgs. 137/1998, relativo alla determinazione della base imponibile IRAP, con riguardo alla sua compatibilità con le regole in materia di aiuti di Stato, nonché alla sua giustificazione alla luce del sistema fiscale di riferimento.
 - b) La ratio e portata del citato art. 149(4) del DPR 917/1986, nonché la sua giustificazione alla luce del sistema fiscale di riferimento.
 - c) La lista degli immobili della Santa Sede indicati all'art. 2 del DPR 601/1973, l'indicazione del loro valore catastale, nonché dell'ICI che sarebbe annualmente dovuta per l'utilizzo di tali beni in assenza dell'esenzione di cui all'art. 7 comma 1, lettera i) del decreto Legislativo 504/1992. Le informazioni disponibili presso le banche dati dell'anagrafe tributaria con riferimento alle attività esercitate, al giro d'affari conseguito ed alle persone impiegate dagli enti che utilizzano tali beni immobili.
 - d) L'elenco dei soggetti dotati di personalità giuridica che beneficiano della riduzione IRES prevista dall'art. 6 del DPR 601/1973 distintamente per provincia di stabilimento. Le informazioni disponibili presso le banche dati dell'anagrafe tributaria con riferimento alle attività esercitate, al giro d'affari conseguito ed alle persone impiegate dagli enti in questione. Le informazioni disponibili presso le banche dati dell'anagrafe tributaria in merito agli immobili registrati a nome di tali enti ed i relativi valori catastali.
 - e) L'elenco delle cosiddette società miste e delle altre aziende a partecipazione pubblica che beneficiano dell'aliquota IRES ridotta ai sensi del citato art. 6 del DPR 601/1973, distintamente per provincia di stabilimento e settore di attività. Le informazioni disponibili presso le banche dati dell'anagrafe tributaria con riferimento alle attività esercitate, al giro d'affari conseguito ed alle persone impiegate dalle società ed enti in questione.
7. Si pregano le autorità italiane di voler fornire le suddette informazioni entro 30 giorni dalla data di ricezione della presente lettera. Si rappresenta che la Commissione è disponibile ad incontrare - qualora ritenuto utile - le autorità italiane al fine di concordare le modalità di assolvimento della presente richiesta di informazioni.

Distinti saluti,

(Firmato)
Irmfried Schwimann